



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Responsabile di settore: CASELLI RENATA LAURA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 424 del 26-10-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10990 - Data adozione: 27/10/2016

Oggetto: PIANIGIANI ROTTAMI S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Siena, Strada di Ribucciano in località Renaccio. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/10/2016

Numero interno di proposta: 2016AD013499

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva Europea del 15/01/2008 n. 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva Europea 96/61/CE, denominata anche "*Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)*", che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell'inquinamento, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento generato da varie categorie di impianti;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione 2014/955/CE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 Della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

VISTI gli artt. 216-217 del R.D. n. 1265/1934 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il DM 24/04/2008 "Decreto Tariffe";

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e dalla Legge n. 125/2015 di conversione in legge del DL n. 78/2015 (che incorpora le novità introdotte dal DL n. 92/2015);

VISTA la Circolare Ministero Ambiente 27/10/2014 prot. 22995/Gab "*Primi indirizzi sull'applicazione dell'AIA alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014*";

VISTO il DM Ambiente n. 272/2014 – Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento;

VISTA la Nota Ministero Ambiente 17 giugno 2015, n. 12422 avente ad oggetto "*Ulteriori criteri del Ministero Ambiente sulle modalità applicative della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (cd. Aia) alla luce del D.lgs n. 46/2014 di modifica del D.lgs 152/2006*";

VISTA la L.R. Toscana n. 25/1998 "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 31/05/2006, n. 20 "*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 "*Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010*";

VISTA la L.R. n. 22/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014*";

VISTA la L.R. Toscana n. 20/2016 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. n. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014”*;

VISTO il DPGR Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R *“Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”*;

VISTA la DPGR Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R *“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque”*;

VISTA la Del. G.R. Toscana n. 885/2010 *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631”*;

VISTA la Del. G.R. Toscana n. 751/2013;

VISTA la Del G.R. Toscana n. 12/2015 *“Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010”*;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 recante il *“riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”*;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 recante *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014”*;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 3252 del 06/12/2013 l’allora competente Provincia di Siena ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale alla Società Pianigiani Rottami s.r.l., avente sede legale ed impianto in Strada di Ribucciano, loc. Renaccio nel comune di Siena, in relazione all’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con riferimento alle attività IPPC di cui al punto 5.1 (*Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità produttiva superiore a 10 t/giorno*) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 272 del 17/02/2015 la Provincia di Siena ha rilasciato il provvedimento conclusivo di esclusione dalla VIA, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 49 comma 1 della L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i. in ordine al progetto denominato *“Modifica impianto di recupero e trattamento rifiuti speciali autorizzato in AIA ubicato in Strada di Ribucciano loc. Renaccio nel Comune di Siena”*;

DATO ATTO che con nota in data 26/03/2014, acquisita al protocollo della Provincia di Siena al n. 49651 del 27/03/2014, il gestore ha presentato alla Provincia di Siena domanda di modifica non

sostanziale corredata dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnica
2. Tavola 3 logistica aggiornata Dicembre 2013
3. Tavola 3 logistica aggiornata Marzo 2014
4. Tavola 3a filiera granulazione cavi elettrici e schede elettroniche
5. Tavola 8 P MEC aggiornata marzo 2014
6. Schede tecniche, matricole e CE linea granulazione cavi elettrici e schede elettroniche non pericolosi
7. Manuale uso e manutenzione, matricola e certificazione di conformità CE abbattitore polveri con filtro a maniche
8. Valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica
9. P MEC aggiornato 2014
10. Elenco CER e quantitativi autorizzati Dicembre 2013
11. Elenco CER (invariato) e quantitativi aggiornati Marzo 2014;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 118092 del 01/08/2014, la Provincia di Siena, alla luce della sopraggiunta modifica alla normativa di cui al D. Lgs. n. 46/2014, ha richiesto al gestore:

- a) di attivare procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010;
- b) di integrare l'istanza di modifica non sostanziale AIA, mediante presentazione della seguente documentazione:
 - i. Relazione di riferimento di cui all'art. 5 c.1 lett. v.bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come previsto dagli artt. 29 quinquies, comma 9-quinquies lett.a) e 29-ter, comma 1, lett. m) dello stesso Decreto, di cui sono ad oggi disponibili le linee guida della Commissione Europea;
 - ii. Ricognizione sulle conclusioni delle BAT di cui all'art. 5, comma 1, lett. l-ter) aggiornate ed applicabili all'installazione in oggetto ai fini della valutazione della eventuale necessità di avviare una revisione dell'autorizzazione n. 3252/2013;
 - iii. Eventuali integrazioni ed approfondimenti prescritti nel provvedimento conclusivo della procedura di cui al precedente punto a) ovvero alla eventuale successiva fase di valutazione;

DATO ATTO che, in data 29/05/2015, con note prot. n. 104487, 104537, 104549 e 104592 del 04/06/2015, il gestore, a seguito della conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con l'emanazione del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 272/2015 rilasciato dalla Provincia di Siena, ha richiesto alla stessa Autorità la riattivazione del procedimento con la presentazione dei seguenti elaborati:

- nota integrativa
- Allegato 1 – BAT
- Allegato 2 – Relazione di riferimento
- WASTE TREATMENT bref 0806
- Certificazione ambientale ISO 14001
- Direttiva 2010/75 UE
- Norma uni 643/2002
- Schede tecniche di rumorosità degli impianti
- Tavola logistica aggiornata;

VISTO il Rapporto di ispezione ARPAT prot. 6773 del 03/02/2015, pervenuto alla Provincia di Siena in data 04/02/2015 ed acquisito agli atti prot. n. 19324 del 04/02/2015;

VISTA la diffida prot. n. 35647 del 24/02/2015 emessa dalla Provincia di Siena, con la quale, tra l'altro, sono state richieste al gestore specificazioni ed integrazioni connesse al procedimento di modifica non sostanziale;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla diffida, il gestore ha trasmesso alla Provincia di Siena la seguente documentazione:

- nota del 05/03/2015 (prot. n. 48631 del 09/03/2015) corredata dai seguenti elaborati:
 - nota tecnica Ditta Pianigiani
 - n. 2 file Formulari di identificazione rifiuto CER 200127* in ingresso e uscita dall'impianto
 - n. 2 file analisi chimiche Depur Padana Acque effettuate in data 11.02.2014 e 21.01.2015;
- esecuzione del PMeC:
 - 09/03/2015 (prot. n. 49853 del 10/03/2015): campionamento acque di scarico
 - 10/03/2015 (prot. n. 50383 del 10/03/2015): emissioni in atmosfera impianti molino frantumatore, produzione CDR, filiera affinamento sopravaglio, posizionamento apparecchiature per campionamento emissioni diffuse piazzali e filiera affinamento sovvalli
 - 13/03/2015 (prot. n. 53834 del 13/03/2015): livello freaticometrico e prelievo acque di falda
 - 23/03/2015 (prot. n. 60290 del 25/03/2015): analisi rifiuti in ingresso
 - 07/04/2015 (prot. n. 68832 del 08/04/2015): invio risultati analisi emissioni in atmosfera E1, E2, E3
 - 07/04/2015 (prot. n. 68853 del 08/04/2015): invio risultati analisi emissioni diffuse in atmosfera ED1 (monte), ED1 (valle) ED2
 - 16/04/2015 (prot. n. 76584 del 17/04/2015): invio risultati campionamento acque di falda (Piezometro PZS3, Pozzo 2, Piezometro PZ4)
 - 16/04/2015 (prot. n. 76627 del 17/04/2015): invio risultati campionamento rifiuti CER 170802
 - 18/09/2015 (ns prot. n. 156763 del 18/09/2015): campionamento acque di scarico impianto depurazione interno, livello freaticometrico e prelievo acque di falda pozzo e piezometri, CER 191207, 191006, 17904;
- Nota del 26/03/2015 (prot. n. 61191 del 27/03/2015) – Relazione sul controllo del parametro Nichel e relazione sul riordino dell'area;
- Nota del 23/04/2015 (prot. n. 81221 del 24/04/2015);

VISTA la nota ARPAT pervenuta in data 30/07/2015 (prot. n. 53138 del 30/07/2015), avente ad oggetto "Esiti verifiche documentali diffida, adempimenti gestionali e precisazioni atto autorizzativo";

DATO ATTO che, con nota prot. n. 154194 del 14/09/2015 la Provincia di Siena ha effettuato comunicazione di riavvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA, di avvenuto adempimento ad alcune prescrizioni della diffida e di ulteriore richiesta di documentazione integrativa ai fini di una completa ottemperanza alla diffida stessa;

DATO ATTO che, con nota del 18/09/2015 (prot. n. 157373 del 18/09/2015), il gestore ha risposto alla nota della Provincia di Siena prot. n. 154194 del 14/09/2015, fornendo precisazioni relative al potenziamento del sistema informatico per il monitoraggio dei quantitativi di rifiuti all'impianto rispetto ai limiti massimi autorizzati, corredata dai seguenti elaborati:

- rapporto intervento MAGNIS
- schermata allarme software
- report verifiche piazzale

DATO ATTO che, con nota del 23/09/2015 (prot. n. 159661 del 23/09/2015), il gestore ha richiesto una redistribuzione dei quantitativi di rifiuti gestiti, senza modifica dei quantitativi totali annui e istantanei;

RICHIAMATA la nota prot. n. 27915 del 22/02/2016 con la quale, ai sensi della legge n.. 241/1990 art. 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 8, art. 14-quater ed art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, nonché nel rispetto del Decreto n. 117 del 22.01.2016 della Direzione Generale della Giunta Regionale, la Dirigente competente, operando in avvalimento per conto della Provincia di Siena, ha indetto per il giorno 08/03/2016, la 1° riunione della Conferenza di Servizi per l'esame della modifica non sostanziale richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 23 febbraio 2016, n. 121, punto 1), la Regione Toscana, a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima sul BURT, è subentrata nei procedimenti amministrativi elencati nell'Allegato A;

DATO ATTO che il presente procedimento risulta compreso nel suddetto Allegato A ;

RICHIAMATO il verbale della 1° riunione del 08/03/2016, all'esito della quale la Conferenza dei servizi, presieduta dal dott. ing. Andrea Rafanelli, in qualità di Dirigente della Regione Toscana – Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed Energetiche, ha stabilito che *“le modifiche proposte sono meritevoli di essere accolte, con le condizioni e prescrizioni illustrate in dettaglio ai punti precedenti, confermando per quanto non oggetto di modifica le condizioni e prescrizioni già contenute nell'atto AIA rilasciato con D.D. n. 3252 del 06/12/2013”* ritenendo tuttavia necessario che l'Azienda, tra l'altro, proponga una revisione dei limiti alle emissioni conformemente alle BAT di riferimento;

DATO ATTO che il gestore ha provveduto alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento, seguendo le procedure di cui all'allegato 1 del citato D.M. 272/2014 e presentando l'elaborato *“Allegato 2”* alla documentazione acquisita con prot. n. 104487 del 04/06/2015;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/421567 del 19/10/2016/P.070, con la quale ARPAT - Dipartimento di Siena, a seguito di apposita ispezione eseguita presso l'impianto in data 1/09/2016, ha comunicato di aver accertato l'adempimento, da parte del gestore, delle prescrizioni di cui alla diffida emessa dalla Provincia di Siena con nota prot. n. 35647 del 24/02/2015;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le modifiche richieste, qualificandole come non sostanziali e di procedere, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3252 del 06/12/2013 e sm.i.;

TENUTO CONTO che il gestore è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 n. SGA0445 rinnovata fino al 14/09/2018;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs n. 152/2006, le modifiche all' AIA n. 3252 del 06/12/2013, di cui in premessa, richieste da Pianigiani Rottami srl con nota acquisita al protocollo dell'allora competente Provincia di Siena al n. 49651 del 27/03/2014 e relative all'installazione IPPC ubicata in Strada di Ribucciano, loc. Renaccio nel comune di Siena, qualificandole come modifiche non sostanziali comportanti un aggiornamento dell'AIA;
2. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA di cui al punto 1 mediante approvazione dei nuovi allegati A (Allegato Tecnico) ed allegato B (Piano di monitoraggio e controllo), che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed a sostituire gli allegati "A" e "B" dell'AIA predetta;
3. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs n. 152/2006, apportate dal D.Lgs n. 46/2014, le attività svolte dal gestore nell'installazione in oggetto sono le seguenti:
Attività IPPC 5.3:
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Attività IPPC 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
4. di ritenere che l'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento debba ritenersi escluso;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto a quanto previsto dal D. Lgs. 46/2014, la scadenza dell'AIA n. 3252 del 06/12/2013 (che era fissata al 29/10/2019), come da ultimo aggiornata con il presente provvedimento, è fissata al 29/10/2025, e che comunque questa Amministrazione:
 - disporrà il riesame, con valenza di rinnovo, sull'intera installazione nelle ipotesi previste all'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006;
 - disporrà il riesame sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4 – del D.Lgs. n. 152/2006;
6. che l'esercizio delle modifiche oggetto del presente provvedimento è in ogni caso subordinato alla presentazione dell'adeguamento della garanzia finanziaria, prestata in favore del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana in conformità a quanto disposto dalla Delibera G.R. Toscana n. 743 del 06/08/2012 e s.m.i. e la cui validità, in conseguenza della nuova scadenza dell'AIA fissata al punto 5), dovrà essere estesa fino al 29/10/2027;
7. di dare atto che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs n. 152/2006, ove lo ritenga necessario e previa applicazione dell'art. l'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali" della vigente L.R. della Toscana n. 10/2010, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni in caso di modifiche non sostanziali, comunicate dal Gestore, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del D.lgs. n. 152/2006;

8. di dare atto che, in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore dovranno comunicare alla Regione Toscana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006, l'eventuale variazione;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006, il Gestore:
 - prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione;
 - a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, dovrà trasmettere alla Autorità competente ed ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;
 - dovrà provvedere ad informare immediatamente i suddetti Soggetti in caso di violazione delle condizioni della presente autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di mancata osservanza da parte del Gestore delle prescrizioni autorizzatorie, questa Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, potrà disporre, a seconda della gravità dell'infrazione:
 - alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
11. di dare atto che questa Amministrazione, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, provvederà a darne comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 29-decies, comma 10 del D.Lgs n. 152/2006;
12. di dare atto che ARPAT dovrà accertare, secondo quanto previsto e programmato nel presente provvedimento e con oneri a carico del Gestore :
 - il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
13. di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto

e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP per il rilascio del titolo abilitativo e per la trasmissione a:

Dipartimento ARPAT di Siena
Azienda USL Toscana Sud- Est
Comune di Siena

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 01 Allegato Tecnico*
cecc19b4946d001002d458f594c3890273b22f16dececb837b39da0f53e28b66
- 02 Piano di Monitoraggio e controllo*
399c8e95ee1ca836d4a96c8b473dcbc2085b9b18aff4b40608bef94ea86bf07b

CERTIFICAZIONE